

Il CCII - Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - offre alle imprese un numero significativo di strumenti di regolazione della crisi.

L'obiettivo è di agevolare quanto più possibile l'accesso delle imprese in difficoltà ad un quadro di risanamento.

Come emergerà gli strumenti di regolazione della crisi, solo in alcuni casi prevedono un controllo da parte dell'autorità giudiziaria, rimanendo, in altri casi, valorizzata l'autonomia negoziale.

Tra le principali novità introdotte dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in vigore dal 15 luglio 2022, vi sono gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (ACCORDI) e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

PREMESSA

Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 152, il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, contenente modifiche al CCII – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 1023/2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, nonché misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, **insolvenza** ed esdebitazione.

Le disposizioni del decreto appaiono in linea con i principi europei mirando a favorire:

1. l'emersione tempestiva della **crisi** attraverso strumenti di allerta soft che incentivino l'imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà;

2. la valorizzazione dell'autonomia privata delle parti con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell'autorità giudiziaria;
3. la “risanabilità dell'impresa”, quale valore giuridico, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.

Il TITOLO IV Strumenti di regolazione della crisi del CCII ha
introdotta nuovi istituti giuridici idonei per affrontare, gestire e
risolvere lo stato di crisi, così come sinteticamente riportati

NUOVI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

ACCORDI

CAPO 1

Il Piano attestato di risanamento (art.56)

Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. da 57 a 58)

Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60)

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61)

Convenzione di moratoria (art. 62)

Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63)

NUOVI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

PRO – PIANO DI RISTRUTTURAZIONE OMOLOGATO

CAPO 1 BIS

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (da art. 64 bis a 64 ter)

Conversione del piano di ristrutturazione in concordato preventivo (art. 64 quater)

NUOVI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

SOVRAINDEBITAMENTO

CAPO 2

Disposizioni di carattere generale (art. 65 e 66)

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. da 67 a 73)

Concordato minore (art. da 74 a 83)

NUOVI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CONCORDATO PREVENTIVO

CAPO 3

Il Concordato preventivo (art. da 84 a 120)

Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società (art. da 120 bis a 120 quinquies)

Il presente documento si soffermerà sul CAPO I – ACCORDI del Titolo IV del CCII concernente gli **ACCORDI** ed in particolare Il Piano attestato di risanamento e gli Accordi di ristrutturazione, Convenzione di moratoria e Transazione su crediti tributari e previdenziali e sul Piano di Ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

I presupposti e i contenuti dell'istituto del **Piano attestato di risanamento – PAR** sono disciplinati dall'articolo 56 del CCII, che non ha subito modifiche con il D.Lgs. 83/2022 rispetto al testo originario del D.Lgs. 147/2020.

Il PAR è inoltre disciplinato dai seguenti articoli del CCII:

- articolo 39 che stabilisce quali sono gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza;
- articolo 166 il quale conferma l'esenzione da revocatoria (fallimentare e ordinaria) degli atti, dei pagamenti e delle

garanzie concesse su beni del debitore, a condizione che i medesimi siano esecutivi di un PAR;

- articolo 324 che riconosce una esenzione rilevante sul piano penale per il caso in cui pagamenti e operazioni astrattamente suscettibili di configurare il reato di bancarotta fraudolenta o bancarotta semplice, siano esecutivi di un PAR.

Il Piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa che consente

all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un progetto, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Poiché il piano attestato mira al risanamento dell'esposizione debitoria, nonché al riequilibrio della situazione finanziaria, si ritiene che lo stesso sia riservato alle sole ipotesi di continuità aziendale.

La ratio del PAR

La ratio dell'art. 56 CCII è quella di salvaguardare i tradizionali erogatori di nuova finanza all'impresa in crisi e a tutti quei soggetti coinvolti come controparti di un imprenditore che pianifichi, con apposito programma, la risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza. Infatti, i principali scopi del piano attestato di risanamento sono:

- . evitare che gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore, posti in essere in esecuzione del piano, siano soggetti all'azione revocatoria, così come previsto dall'art. 166, comma 3°, lettera d), CCII;
- . esentare il compimento di tali atti e pagamenti dalle responsabilità penali relative ai reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, così come sancito dall'art. 324 CCII.

Lo strumento del PAR, a cui si accede su iniziativa dell'imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, risulta destinato a quei casi in cui lo squilibrio della situazione economico finanziaria appare meno grave o si tratti di ipotesi di squilibrio temporaneo.

Il Piano può riguardare solo alcuni creditori con esclusione di altri e non necessita di omologazione da parte del Tribunale.

Si ritiene che il PAR non sia da ricomprendere nel novero delle procedure concorsuali, in quanto non è sottoposto al controllo di un'autorità preposta, né prevede il coinvolgimento della totalità del ceto creditorio.

Il contenuto del PAR

Lo strumento prevede pertanto la predisposizione di un piano idoneo a consentire il risanamento delle esposizioni debitorie che garantisca il riequilibrio della situazione economico finanziaria, che abbia data certa e indichi:

1. la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
2. le principali cause della crisi;

3. le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
4. i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
5. gli apporti di finanza nuova;

6. i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
7. il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

L'attestazione del PAR

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano deve essere attestata da un professionista indipendente ai sensi dell'articolo 2, lettera o), CCII ossia deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

1. essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;

2. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
3. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né

essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Il ruolo del professionista attestatore assume particolare rilevanza nei PAR. In modo analogo a quanto previsto nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, anche il PAR consente l'esenzione delle azioni revocatorie e dei reati fallimentari, solamente ove ricorrano alcune condizioni, cioè

potrebbe accadere nel caso in cui l'attestazione sia completa e contenga in modo dettagliato quanto contemplato dal legislatore, come, ad esempio, un'approfondita analisi dello stato di crisi dell'impresa e delle prospettive di risanamento.

Diversamente da quanto accade negli accordi di ristrutturazione del debito, i quali sono soggetti a omologazione, nell'istituto de quo non si verifica, tuttavia, alcun vaglio giudiziario; di conseguenza, laddove il piano e l'attestazione non siano conformi

a quanto prescritto dal legislatore, potrebbe sorgere il rischio che il curatore e il giudice possano esercitare, rispettivamente, le azioni revocatorie e quelle penali fallimentari.

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

La pubblicità del PAR

Il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore, pertanto la pubblicazione risulta essere una facoltà che può essere richiesta dal debitore.

La natura privata del piano e degli accordi collegati al medesimo consente di mantenere riservatezza su tali atti, evitando così una

pubblicità negativa nei confronti degli stakeholders e dei clienti con cui le imprese continueranno a intrattenere regolari rapporti.

Qualora il debitore ne faccia richiesta, *il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese*, ciò potrebbe avvenire sia per beneficiare di convenienze fiscali su eventuali sopravvenienze attive, che per finalità di pubblicità legale degli atti.

Principali differenze rispetto alla precedente normativa (art. 67 LF)

Le principali differenze tra l'attuale normativa del CCII il “vecchio” Piano attestato di risanamento ex articolo 67 LF risiedono nelle modalità di predisposizione del Piano che ora deve avere data certa, forma scritta e contenuto analitico e tipico (art. 56 comma 2 CCII).

Il futuro del PAR

L'introduzione e la regolamentazione di innovativi istituti di allerta e prevenzione, nonché di numerose disposizioni finalizzate a far emergere in via anticipata la crisi può far ritenere che i piani attestati di risanamento possano essere destinati a scomparire a meno che riescano a trovare una collocazione parallela alla “gestione istituzionale” da parte dei nuovi soggetti contemplati dal CCII.

Sintesi delle principali caratteristiche del PAR

BENEFICI	VINCOLI
• esenzione da revocatoria • esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale flessibilità	• non sono previste misure protettive del patrimonio da azioni esecutive e cautelari

- nessuna ingerenza di autorità terze nella gestione dell'impresa agevolazioni di natura fiscale, a condizione della pubblicazione del piano in CCIAA

- non è possibile estendere gli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti
- mancanza di tutela per i crediti sorti in esecuzione del Piano (non è previsto il riconoscimento della prededuzione)
- no transazione fiscale

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Gli articoli da 57 a 61 del CCII disciplinano le diverse fattispecie di accordi di ristrutturazione.

L'accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII, ex art. 182bis LF)

L'Accordo di ristrutturazione, regolamentato dall'art.57 CCII è concluso dall'imprenditore, anche non commerciale, che si trova in stato di crisi o di insolvenza.

Questo strumento non si applica all'imprenditore minore per come definito dall'articolo 2, lettera d), Codice.

L'Accordo è uno strumento più complesso rispetto al piano attestato di risanamento, infatti necessita:

- **il consenso di almeno il 60% dei creditori**
- **è soggetto a omologazione da parte del Tribunale.**

L'accordo deve contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione e deve essere redatto secondo le indicazioni previste per il piano attestato di risanamento (art. 56 comma 2 CCII).

Al piano debbono essere allegati i documenti indicati all'articolo 39, commi 1 e 3, CCII, pertanto devono essere depositati presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni

precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Devono inoltre essere depositate, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e

per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), ossia con riserva di deposito di documentazione, il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del

loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).

Il piano deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei seguenti termini:

1. entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

2. entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Infine, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano devono avere l'attestazione di un professionista indipendente che deve pure specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei allo stesso, nei termini sopra indicati.

• BENEFICI	VINCOLI
• esenzione da revocatoria • esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale • moratoria di 120 giorni per i creditori non aderenti • agevolazioni di	• obbligo di accordo con almeno il 60% dei crediti • vincolo di pagamento dei non aderenti entro 120 giorni

natura fiscale (neutralità fiscale sopravvenienze da stralcio dei debiti) • possibilità di proporre la transazione su debiti fiscali e previdenziali	• Intervento dell'autorità giudiziaria nella fase dell'omologazione • Limitazione della possibilità di estensione degli effetti ai creditori non aderenti alla sola applicazione del cram down fiscale e previdenziale
--	---

- possibilità di ottenere misure protettive del patrimonio cram down, ossia possibilità di ottenere l'omologazione malgrado la mancata adesione da parte dell'Amministrazione

fiscale e degli Enti
previdenziali

- applicazione dell'art.
1239 c.c. ai creditori non
aderenti (la remissione
accordata al debitore
principale libera i
fideiussori)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• tutela dei crediti sorti in esecuzione del Piano cui viene riconosciuta la prededucibilità | |
|--|--|

L'accordo di ristrutturazione agevolato

L'articolo 60 del CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione agevolati. In particolare, nel caso in cui l'imprenditore debitore:

- non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee,

il consenso dei creditori previsto all'articolo 57 CCII è ridotto alla metà, ossia **al 30% in luogo del 60%** del totale dei crediti.

L'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa

Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, disciplinati dall'articolo 61 CCII, prevedono la possibilità che gli effetti degli accordi si estendano anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.

Il comma 2 dell'articolo 61 indica che per poter accedere all'accordo a efficacia estesa è necessario che:

1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

2. l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
3. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
4. i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare

soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

5. il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Infine, il comma 5 dell'articolo 61 introduce la possibilità di accedere agli accordi a efficacia estesa anche **senza la previsione delle continuità aziendale**, qualora l'imprenditore abbia debiti

nei confronti di banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo. In questo caso l'estensione degli effetti degli accordi è pur sempre possibile anche se non è prevista la continuità aziendale, ma esclusivamente nei confronti di creditori appartenenti alle medesime tipologie creditorie (banche e intermediari finanziari).

LA CONVENZIONE DI MORATORIA

La **convenzione di moratoria**, disciplinata dall'articolo 62 CCII, e definita anche come “*accordo di moratoria e stand still*” ha la funzione di regolare i rapporti tra l'impresa e i propri creditori o finanziatori nel corso delle trattative, al fine di evitare che, durante le stesse, vi possano essere iniziative di recupero o azioni esecutive tali da pregiudicare il percorso ristrutturativo intrapreso.

Infatti, la convenzione di moratoria è conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, ed è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Ha a oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 cc, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Per poter accedere alla convenzione di moratoria è necessario rispettare tutte le condizioni previste per gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa.

Una volta stipulata la convenzione essa deve essere comunicata (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale) ai creditori non aderenti accompagnata dalla relazione del professionista indipendente che deve attestare:

- . la veridicità dei dati aziendali;
- . l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi;
- . la ricorrenza delle condizioni affinché i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Infine, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti non possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

TRANSAZIONE SU CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Il nuovo CCII introduce e regola la transazione fiscale e contributiva nell'articolo 63 con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti e nell'articolo 88 dedicato al concordato preventivo.

L'articolo 63 CCII prevede che nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 CCII il debitore può proporre il **pagamento parziale o anche dilazionato** dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

La proposta di transazione fiscale e previdenziale deve essere accompagnata dall'attestazione di un professionista indipendente che, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Il cosiddetto cram down, disciplinato dal comma 2bis dell'articolo 63 CCII, prevede che il Tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60% (o del 30% nel caso dell'accordo di ristrutturazione agevolato) dei crediti richieste per l'omologazione di detti accordi

e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

NUOVI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE (PRO)

L'articolo 64-bis CCII definisce il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) come quell'istituto che consente all'imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, previa l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, di distribuire il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione previsti per le procedure concorsuali dagli artt. 2740 e 2741 c.c. (fatti salvi i diritti dei lavoratori, che devono essere soddisfatti

integralmente entro 30 giorni dall'omologazione), e che per poter essere omologato richiede che la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi.

Il nuovo istituto permette di fatto che la distribuzione del valore generato dal Piano possa avvenire in deroga alla graduazione dei titoli di prelazione sul presupposto che:

- . il PRO preveda la suddivisione dei creditori in classi;

- i crediti dei dipendenti siano soddisfatti integralmente entro 30 giorni dall'omologazione;
- l'unanimità delle classi approvi il PRO;
- la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del PRO siano attestati da un professionista indipendente.

Presupposto soggettivo

Il comma 1 dell'art. 64-bis CCII indica come il PRO sia rivolto
*all'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso
congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d)...* pertanto, all'imprenditore in grado di dimostrare la sua
assoggettabilità alla liquidazione giudiziale:

- per natura (commerciale) e,

- per dimensioni (non “sotto soglia” con riferimento ai parametri rilevanti).

Presupposto oggettivo

Il PRO è destinato all'imprenditore che ai sensi del comma 1 dell'art. 64-bis CCII *si trova in stato di crisi o di insolvenza*, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del CCII:

- . *lo stato di crisi è lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.*
- . *l'insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*

Il PRO è finalizzato a destinare la distribuzione del ricavato del Piano *anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile*”, e pertanto in deroga a 2 principi generali specifici:

- . il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri;*
- . i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.*

Le condizioni per le quali al PRO è consentito di prevedere un soddisfacimento delle classi dei creditori che non tenga conto della natura delle rispettive pretese e della relativa graduazione condizioni che:

- sia prevista la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- il PRO sia approvato da tutte le “classi” individuate;

- i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, c.c. ossia *le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato siano soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione;*
- *un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi del comma 3 del comma 3 dell'art. 64-bis CCII*

Il comma 9 dell'art. 64-bis CCII richiama, tra gli altri, espressamente gli artt. 87, commi 1 e 2 (ove compatibili) i quali prevedono che nel PRO il debitore debba indicare le ragioni per cui la proposta è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale e che il debitore presenti, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39 CCII, un **piano contenente:**

1. l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del

piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

2. una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;

3. il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;

4. le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

5. la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
6. ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di

copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

7. gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
8. le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura

della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

9. le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

10. le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

11. le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe
12. le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

13. le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;

14. l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

Il presente documento si soffermerà sul CAPO II del CCII
concernente in particolare sul **SOVRAINDEBBITAMENTO**

Premessa

Per **sovraindebitamento** si intende «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» ([art. 2 lett. c\) d.lgs. 14/2019](#)).

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra tra le procedure di composizione della crisi, unitamente al concordato minore ed alla liquidazione concordata.

Il piano si applica al consumatore che si trovi in uno stato di **sovraindebitamento**, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza.

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa ne estende l'applicazione, a talune condizioni, ai membri della stessa famiglia ed ai soci

illimitatamente responsabili di alcune compagini sociali. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti "insolventi civili", vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili.

Il piano di ristrutturazione agevola il consumatore, perché non è richiesta l'approvazione dei creditori ai fini dell'omologazione;

inoltre, i crediti che non possono essere soddisfatti – se il piano viene approvato – diventano inesigibili.

La *ratio* della disciplina novellata consiste nel favorire il debitore, per consentirgli «nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura».

1. Definizione

Il Codice della Crisi d'Impresa (CCI) definisce il **sovraindebitamento** come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure

liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» ([art. 2 lett. c\) d.lgs. 14/2019](#)).

Come anticipato, il legislatore era già intervenuto in materia, allestendo degli strumenti per l'esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”.

In buona sostanza, si tratta di soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono sottoposti alle ordinarie procedure fallimentari.

Gli strumenti predisposti dalla [legge 3/2012](#) non hanno trovato frequente applicazione nella prassi, a causa dei costi e del complesso *iter* da seguire, per questo il Codice della Crisi d'Impresa li ha ripensati e snelliti.

In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:

- il piano di ristrutturazione dei debiti ([artt. 67-73](#)), riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
- il [concordato minore](#) ([artt. 74-83](#)), rivolto al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo e alle *start-up* innovative (sostituisce “l'accordo di composizione della crisi);

- la liquidazione controllata del debitore ([artt. 268-277](#)) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).

Anche l'[art. 480 c.p.c.](#), dedicato alla forma dell'atto di precetto, prevede l'avvertimento per il debitore della facoltà di porre rimedio al sovraindebitamento ricorrendo all'accordo di composizione della crisi (ora concordato minore) o al piano del consumatore (adesso piano di ristrutturazione dei debiti).

2. Ambito soggettivo di applicazione

Il piano di ristrutturazione dei debiti, rientrando nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, si applica al

- **consumatore**, ossia «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o di una s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali» ([art. 2 lett. e, d. lgs. 14/2019](#)).

Una delle novità introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa consiste nell'estensione della procedura di cui trattasi anche ai familiari.

L'art. 66 d.lgs. 14/2019, infatti, cita **“i membri della stessa famiglia”** con ciò intendendo:

- il coniuge,
- i parenti entro il quarto grado,
- gli affini entro il secondo,

- le parti dell'unione civile,
- i conviventi di fatto.

Per completezza espositiva, si ricorda che:

- per parti di un'unione civile s'intendono due persone maggiorenni dello stesso sesso che abbiano contratto un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (art. 1 c. 2 [legge 76/2016](#));

- per conviventi di fatto s'intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità, coniugio o da un'unione civile (art. 1 c. 36 [legge 76/2016](#)).

La definizione di consumatore è più ampia rispetto a quella contenuta nella [legge 3/2012](#) (art. 6 c. 2 lett.b), infatti, riguarda anche i **soci illimitatamente responsabili** di:

- società in nome collettivo (s.n.c.);
- società in accomandita semplice (s.a.s.);
- società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

Il CCI equipara al consumatore i soci delle compagini sociali suindicate, purché si tratti di **debiti estranei a quelli sociali** ([art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019](#));

inoltre, la procedura non deve recare pregiudizio ai creditori sociali.

In buona sostanza, il socio di una s.n.c., l'accomandatario di una s.a.s. e di una s.a.p.a., l'accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, con un solo limite: non pregiudicare i diritti dei creditori sociali, ad esempio, destinando il patrimonio al soddisfacimento dei soli creditori personali, a *nocumento* dei primi. Per completezza, si ricorda che la giurisprudenza formatasi durante la vigenza della [legge 3/2012](#) riteneva che il

piano del consumatore non potesse applicarsi ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in quanto assoggettabili a fallimento (*Trib. Milano 18 agosto 2016*).

La nuova disciplina, invece, li annovera espressamente tra i soggetti che possono proporre il piano di ristrutturazione nei limiti suindicati e risolve in tal senso il dubbio interpretativo che era sorto in passato.

Inoltre, è previsto espressamente che la procedura estenda i propri effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 65 c. 4 d.lgs. 14/2019).

Anche questa è una **novità** rispetto alla disciplina precedente, ove si escludeva l'estensione della procedura.

Il CCI risolve anche questo problema, in quanto ammette l'applicazione degli effetti della procedura, che coinvolge la società, anche al socio.

Infine, i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall'organismo di composizione della crisi; la nomina dell'attestatore è facoltativa (art. 65 c. 4 d.lgs. 14/2019).

Il procedimento della ristrutturazione dei debiti è contenuto negli [artt. 65-77](#);

si tratta di una disciplina più snella rispetto al procedimento unitario (art. 44);

pertanto, il rinvio alle norme generali dettate dal Codice della Crisi d'Impresa è previsto nei soli limiti di compatibilità (art. 65 c. 2 d.lgs. 14/2019).

3. Le procedure familiari

Le procedure familiari rappresentano una delle **novità** introdotte dal CCI. Trovano la loro collocazione nell'art. 66, posto nel Capo II, Sezione I, rubricata “disposizioni di carattere generale” e sono applicabili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Ut supra ricordato, infatti, l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di risoluzione della crisi è caratterizzato dalla presenza dei membri della stessa famiglia.

È inevitabile, infatti, che la crisi di un familiare influenzi negativamente l'intero nucleo, così viene data al debitore la possibilità di presentare un **unico progetto di risoluzione della crisi**, se si avverano due condizioni:

1. quando i membri della famiglia siano conviventi;

2. quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune, (si pensi al classico caso di una situazione debitoria derivante da una successione ereditaria).

Il *favor* del legislatore per la predisposizione di un unico piano si evince anche dalla seguente circostanza: in caso di più richieste, proposte da membri dello stesso nucleo familiare, il giudice previamente adito – individuato come competente – deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare il

coordinamento delle procedure collegate (art. 66 c. 4 d.lgs. 14/2019).

Quando uno dei debitori non risulti essere consumatore, si applica la disciplina del concordato minore ([artt. 74-83](#)), giacché si tratta di una procedura che tutela maggiormente i creditori, dal momento che è richiesta la loro approvazione, invece non prevista nel piano di ristrutturazione.

Nonostante la trattazione unitaria della situazione di crisi, la norma specifica che le masse attive e passive, pur coinvolte nello stesso piano, rimangono distinte (art. 66 c. 3 d.lgs. 14/2019).

In buona sostanza, si tratta dell'applicazione del più generale principio della responsabilità patrimoniale personale, in forza del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri ([art. 2740 c.c.](#)).

La separazione delle masse vuole evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa, con chiara violazione del disposto dell'[art. 2740 c.c.](#)

I costi della procedura, come la corresponsione del compenso all'organismo di composizione della crisi, sono ripartiti tra i membri della famiglia proporzionalmente all'entità dei debiti di ciascuno (art. 66 c. 4 d.lgs. 14/2019).

4. Procedura di ristrutturazione dei debiti

Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza.

Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti

esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**). Inoltre, come vedremo, la legge richiede che il **debitore sia meritevole**, ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo (art. 69 c. 1 d.lgs. 14/2019).

Riassumendo, il piano di ristrutturazione si applica al consumatore (e ai membri della famiglia) che sia:

- sovraindebitato,
- meritevole.

Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi. La proposta viene redatta con l'ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ha **contenuto libero**, fatta salva l'indicazione dell'elenco di ([art. 67 c. 2](#)):

- a. tutti i creditori con l'indicazione

- a. delle somme dovute;
- b. delle cause di prelazione;
- b. la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
- c. gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;

e. gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Il Codice della Crisi d'Impresa **non richiede all'OCC l'attestazione di fattibilità**, presente nella [legge 3/2012](#).

La proposta può contenere il soddisfacimento parziale dei crediti, in qualsiasi forma.

È altresì possibile la falcidia e la ristrutturazione dei **debiti contratti per finanziamenti**:

- con la cessione del quinto dello stipendio;
- del TFR;
- della pensione;
- delle operazioni di prestito su pegno.

Anche l'indicazione di questa tipologia di debiti rappresenta una **novità** rispetto alla disciplina precedente.

Infatti, nel silenzio della legge, la giurisprudenza risultava divisa circa la possibilità di poter “ristrutturare” debiti derivanti, ad esempio, dalla cessione del quinto dello stipendio (pro *Trib. Pistoia 27 dicembre 2013*; contra *Trib. Torino 30 settembre 2015*). La “falcidia” di questa tipologia di debiti consente la liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori, favorendo la ristrutturazione della situazione debitoria.

Un'altra importante **novità** è rappresentata dalla **sottrazione alle regole del concorso per il rimborso delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale** (art. 67 c. 5 d.lgs. 14/2019).

Infatti, nel tempo, v'era stato un contrasto giurisprudenziale sul punto, così il legislatore ha espressamente chiarito che il debitore possa provvedere al rimborso della rata del mutuo ipotecario, alla

scadenza convenuta a patto che, al momento del deposito della domanda, egli:

- abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, ovvero
- il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

In relazione ai crediti muniti di cause legittime di prelazione, come **pegno, ipoteca e privilegio**, nel piano è possibile prevedere

che i creditori **non siano soddisfatti integralmente**, ma ad una condizione:

«che sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» (art. 67 c. 4 d.lgs. 14/2019).

5. Competenza territoriale e OCC

Il procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica (art. 67 c. 6 d.lgs 14/2019). La competenza territoriale è indicata nell'art. 27 c. 2 d.lgs. 14/2019: è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi ([art. 2 c. 1 lett. m\) d.lgs. 14/2019](#)).

Il centro degli interessi principali del debitore, persona fisica non esercente attività d'impresa, coincide con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita.

Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

La domanda deve essere presentata da un **Organismo di Composizione della Crisi**.

Ai sensi dell'[art. 68 c. 1](#), l'OCC è costituito presso il circondario del Tribunale competente; in difetto, le sue funzioni sono svolte da un professionista con i requisiti indicati dall'art. 358 d.lgs. 14/2019. L'OCC è regolamentato dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202; nelle procedure da sovraindebitamento, svolge le funzioni proprie del commissario e del liquidatore.

6. Presentazione della domanda

Per la presentazione del piano **non è necessaria l'assistenza del difensore** (art. 68 c. 1).

L'esclusione della difesa tecnica rappresenta una novità rispetto alla [legge 3/2012](#) in cui non era chiara la necessità o meno di munirsi del patrocinio di un avvocato.

Anche in questo caso, la giurisprudenza di merito si era mostrata divisa (pro *Trib. Massa 28 gennaio 2016*, contra *Trib. Pistoia 17 novembre 2014*);

il CCI ha risolto *in nuce* il problema, escludendo espressamente l'intervento di un legale, stante la presenza dell'OCC.

Alla proposta di piano di ristrutturazione, così come prevista dall'art. 67 d.lgs. 14/2019, deve essere allegata una **relazione** dell'Organismo di composizione della crisi contenente:

a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

In buona sostanza, si tratta di valutare **se il debitore sia meritevole**, ossia se la situazione di crisi in cui versa non sia stata da lui provocata, assumendo consapevolmente più obbligazioni di quelli che avrebbe potuto adempiere, ma sia dipesa da altre circostanze;

- b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; (ad esempio, la perdita dell'unica fonte di reddito tramite la quale riusciva a far fronte ai debiti assunti);
- c. la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d. l'indicazione dei costi presumibili della procedura.

L'organismo di composizione della crisi, **entro 7 giorni** dal conferimento dell'incarico, informa gli uffici territorialmente competenti, in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, in particolare:

- l'agente della riscossione;
- gli uffici fiscali;
- gli enti locali.

I suddetti uffici, nei **15 giorni** successivi, comunicano all'OCC il debito tributario accertato e/o gli eventuali accertamenti pendenti.

Un effetto del deposito della domanda consiste **nella sospensione del corso degli interessi** – convenzionali o legali – sino alla chiusura della procedura e ai soli effetti del concorso. La suddetta sospensione **non si applica ai crediti ipotecari, pignoratizi e privilegiati**, in virtù di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788,

2855 c. 2 e 3 c.c., a mente dei quali i suddetti crediti continuano a maturare interessi.

L'OCC, nella relazione, ha il compito di **valutare anche il comportamento dei finanziatori.**

In altre parole, occorre stabilire se, nel concedere il finanziamento ad un soggetto già indebitato, sia stato considerato il merito creditizio del debitore o se vi sia stata

negligenza, provocando un aggravamento della situazione debitoria del consumatore.

La suddetta valutazione deve essere effettuata in considerazione del

- a. reddito disponibile del consumatore,
- b. dedotto l'importo necessario al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.

Per dare concretezza ai due parametri sopra indicati, il legislatore ([art. 68 c. 3 d.lgs 14/2019](#)) fa riferimento all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare come previsto nella scala di equivalenza ISEE.

7. Condizioni soggettive ostative

Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato l'ambito soggettivo di applicazione; la norma in esame (art. 69 d.lgs. 14/2019) si occupa delle cause ostative all'accesso alla procedura del piano di ristrutturazione.

Non può accedervi il consumatore che:

1. sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti;
2. abbia già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte;

3. abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

La *ratio* della norma è chiara: il legislatore intende favorire il **debitore meritevole**, non è tale chi si sia già giovato della procedura di ristrutturazione, in quanto dimostra una “recidiva” del proprio comportamento debitorio; parimenti, non può accedere a tale strumento chi abbia assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie capacità economiche o

reddituali (*colpa grave*), ovvero abbia agito in frode ai creditori o dolosamente.

La norma introduce una **novità** rispetto al passato e sanziona anche il comportamento del creditore che abbia aggravato la situazione di sovraindebitamento del consumatore (art. 69 c. 2 d.lgs. 14/2019).

Infatti, qualora il finanziatore, nell'erogare l'importo, non abbia valutato correttamente il merito creditizio del debitore, viene escluso il suo diritto di:

- presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, benché dissenziente,
- far valere cause di inammissibilità, che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

La verifica del merito creditizio è espressamente prevista dall'art. 124 bis del testo unico bancario (d.lgs. 385/1993) ove si dispone che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sia sulla base delle dichiarazioni fornite da quest'ultimo sia mediante la consultazione di una banca dati pertinente.

8. Omologazione del piano

L'Organismo di composizione della crisi deposita la domanda presso il Tribunale territorialmente competente.

Il giudice adito, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, ne dispone con **decreto**:

1. la **pubblicazione** in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia);

2. la **comunicazione** a tutti i creditori, entro 30 giorni, a cura dell'OCC.

I creditori, ricevuta la comunicazione di cui sopra, trasmettono all'OCC un indirizzo PEC, in difetto, le successive comunicazioni avverranno tramite il deposito in cancelleria (art. 70 c. 2 d.lgs. 14/2019).

Con il decreto sopraindicato, su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti che possano pregiudicare la fattibilità del piano. Parimenti, il giudice può vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, oltre alle altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento.

Le suddette misure di favore per il debitore sono frutto di una valutazione discrezionale del giudice, il quale, come dispone la norma, *può* – non deve – assumerle.

In ogni caso, si tratta di provvedimenti revocabili laddove si dimostri il compimento di atti di frode in danno dei creditori (art. 70 c. 5 d.lgs. 14/2019).

Nei 20 giorni successivi alla comunicazione della presentazione del piano, i creditori hanno facoltà di presentare **osservazioni** all'OCC.

Come ricordato, non possono proporre osservazioni quei creditori che colposamente abbiano contribuito a provocare lo stato di sovraindebitamento (art. 69 c. 2 d.lgs. 14/2019).

L'omologazione non necessita dell'approvazione dei creditori.

La *ratio* della norma, infatti, consiste nel tutelare la posizione del consumatore che, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente rispetto a quella dei creditori.

Il legislatore, preso atto del rilevante problema sociale, esulcerato dalla crisi economica, con il Codice della Crisi d'Impresa ha fornito ai consumatori degli strumenti diretti ad agevolarne la liberazione dai debiti civili.

Inoltre, un'altra ragione per cui è stata esclusa l'approvazione del piano da parte dei creditori risiede nel fatto che, con riferimento ai “debiti non imprenditoriali”, il rifiuto del creditore potrebbe discendere da ragioni di carattere personale, che prescindono dalla convenienza effettiva della proposta presentata.

Come ricordato, i creditori non hanno diritto di voto, ma devono limitarsi ad un confronto con l'organismo di composizione della

crisi, proponendo modifiche o miglioramenti al piano, senza godere della possibilità di veto circa la sua approvazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni di cui sopra, l'OCC si confronta con il debitore e riferisce al giudice, eventualmente apportando le opportune modifiche al piano.

Il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e risolvere eventuali contestazioni sullo stesso.

Una volta fatto ciò, provvede ad **omologare il piano con sentenza** e a dichiarare chiusa la procedura.

Ove necessario, prescrive la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC;

ad esempio, nel caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati.

La sentenza è comunicata ai creditori entro 48 ore ed è pubblicata in un'apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia).

Può accadere che, nelle osservazioni, **i creditori contestino la convenienza del piano.**

Come già detto, essi non hanno alcun potere di veto, pertanto, in tali circostanze, il giudice può decidere ugualmente di omologare il piano «se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa

essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria» (art. 70 c. 9)

Qualora il giudice ritenga il piano inammissibile o non fattibile, **nega l'omologazione con decreto motivato** e dichiara l'inefficacia delle misure protettive.

In caso di diniego, su istanza del debitore, il giudice può dichiarare aperta la “liquidazione controllata” di cui agli artt. 268 e seguenti.

L'apertura della procedura liquidatoria può avvenire anche su istanza dei creditori o del PM, nei casi di **frode** del debitore.

Riassumendo:

1. il giudice, con **decreto**, dispone che il piano e la proposta vengano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia);
2. entro 30 giorni, ne viene data comunicazione a tutti i creditori;

3. nei 20 giorni successivi, i creditori trasmettono all'OCC delle osservazioni;
4. entro 10 giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, l'OCC riferisce al giudice;
5. il giudice
 - a. omologa con **sentenza** e dichiara chiusa la procedura, se ritiene il piano ammissibile e fattibile; la sentenza viene comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore;

- b. nega l'omologa con **decreto motivato** e, su istanza del debitore, apre la **liquidazione controllata**.
6. La sentenza è impugnabile ex art. 51 e contro il decreto può proporsi reclamo ex art. 50.

9. Esecuzione del piano

Il debitore è tenuto a dare esecuzione al piano;

egli, infatti, nella fase esecutiva, non subisce lo spossessamento dei suoi beni e conserva la capacità di agire.

L'esecuzione del piano di ristrutturazione è sottoposta al controllo dell'Organismo di composizione della crisi, il quale si occupa di:

- **vigilare** sull'esatto adempimento del piano,
- **risolvere** eventuali difficoltà,
- sottoporre al giudice i problemi sorti in sede di esecuzione,
- **riferire** per iscritto al giudice ogni 6 mesi,
- **presentare un rendiconto** al termine dell'esecuzione.

Il giudice può approvare il rendiconto ovvero non approvarlo ed eventualmente procedere alla revoca dell'omologazione.

In caso di

1. **approvazione del rendiconto**, il giudice liquida compenso all'OCC, valutandone la diligenza;
2. **non approvazione del rendiconto**, il giudice indica all'OCC gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed assegna un termine per il loro compimento.

3. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine – anche prorogato – il giudice **revoca l'omologazione** ed esclude il diritto al compenso per l'OCC.

10. Revoca dell'omologazione

Le fattispecie in cui è prevista la revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono particolarmente gravi:

1. diminuzione o aumento del passivo con dolo o colpa grave;
2. sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante di attivo;
3. simulazione dolosa di attività inesistenti;

4. commissione di atti volti a frodare i creditori;
5. inadempimento degli obblighi previsti dal piano;
6. sopravvenuta inattuabilità del piano con conseguente impossibilità di modifica;
7. mancata approvazione del rendiconto presentato dall'OCC
(art. 71 c. 3).

Si ricorda che è fatto obbligo all'Organismo di composizione della crisi di segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione, nel caso in cui ne abbia contezza.

In tutte le ipotesi sopraindicate, il giudice provvede d'ufficio, su istanza del creditore, del P.M. o di qualsiasi interessato.

Non è possibile proporre la domanda di revoca decorsi 6 mesi dall'approvazione del rendiconto (art. 72 c. 4).

Il giudice decide in contraddittorio tra le parti, anche mediante lo scambio di memorie scritte:

- con sentenza stabilisce la revoca dell'omologazione;
- con decreto motivato rigetta la richiesta di revoca.

Avverso la sentenza di revoca dell'omologazione è ammesso reclamo con le modalità stabilite dall'art. 50 d.lgs. 14/2019. In ogni caso, **la revoca non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.**

11. Conversione in procedura liquidatoria

Nel caso in cui si sia giunti alla sentenza di revoca dell'omologazione, il giudice può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata.

Si tratta di una procedura (artt. 268-277) che sostituisce la liquidazione dei beni prevista dalla [legge 3/2012](#) ed è riservata al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore,

all'imprenditore agricolo, alle start-up e rappresenta una procedura semplificata della liquidazione giudiziale.

La conversione in procedura liquidatoria può essere proposta su istanza del:

- . debitore,
- . del creditore e del P.M. in caso di atti di frode o inadempimento

Il giudice concede al debitore un termine per l'integrazione della documentazione ed apre la liquidazione controllata a norma dell'art. 270 d.lgs. 14/2019.

12. Disposizioni penali

Senza pretesa di completezza, si riportano le norme penali aventi rilievo in materia di piano di ristrutturazione dei debiti.

Il Codice della Crisi d'Impresa le colloca nel Titolo IX, Capo IV, tra i reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi.

In particolare, rileva l'art. 344 rubricato “Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi”.

L'art. 344 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) aumenti o diminuisca il passivo ovvero sottragga o dissimuli una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simuli attività inesistenti, pur di accedere al piano di ristrutturazione e al concordato minore;

b) produca documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottragga, occulti o distrugga, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile, pur di accedere al piano di ristrutturazione, al concordato minore e alla liquidazione controllata;

c) effettui pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;

- d) aggravi la sua posizione debitoria dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura;
- e) intenzionalmente non rispetti i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

Viene sanzionato con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68,

76, 268 e 283 renda false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283.

Le stesse pene si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Profili generali e principali obiettivi della riforma della crisi d'impresa



Come il Professionista può essere protagonista della riforma



Obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati



i nuovi obblighi in capo a sindaci, revisori ed amministratori



i nuovi indicatori di crisi

Attuale panorama delle procedure concorsuali e nuovo ambito di applicazione



Le soglie per i nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo



L'Organismo di Composizione della crisi d'impresa – O.C.R.I.



La nuova procedura di composizione assistita della crisi d'impresa



Uno sguardo finale ai possibili scenari futuri della riforma

I PROFILI GENERALI DELLA RIFORMA

Alert interni



Organo di controllo (Art. 14) ed Organo amministrativo (Art. 19)



Quindi se non ci fosse stata una rilevante estensione dell'obbligo di nomina la Riforma ne sarebbe uscita svuotata

Alert esterni



Creditori pubblici qualificati (Art. 15)



Trattasi di Agenzia Entrate, Inps e Agenzia Riscossione che interverranno al superamento di talune soglie

I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Intercettare la crisi mediante una diagnosi precoce, favorendo un intervento tempestivo secondo la logica della prevenzione con l'obiettivo di percepire in via immediata i segnali della crisi al fine di evitare che essa si traduca in insolvenza irreversibile



I risultati in termini di recupero del credito sarebbero stati molto più alti se le procedure concorsuali fossero scattate in anticipo

Le statistiche evidenziano un ritardo medio nell'apertura delle procedure concorsuali di 2/3 anni rispetto al manifestarsi dei primi sintomi della crisi

I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

La riforma prevede un sistema premiale in capo agli imprenditori, sindaci ed amministratori che intercettano tempestivamente gli alert e li portano a conoscenza degli organismi competenti (OCRI)



Vengono inoltre fortemente rafforzati gli obblighi organizzativi di tipo amministrativo e contabile anche in capo alle realtà di minori dimensioni

Obiettivo (pericoloso) della riforma è quello di promuovere a verità oggettiva gli indicatori di crisi con il rischio di determinare falsi negativi e falsi positivi

**Falsi
positivi**

I rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un'insolvenza che poi non si verificherà

**Falsi
negativi**

I rischi di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

Il nuovo codice ha un campo di applicazione più ampio rispetto al passato



Si applica infatti alle situazioni di crisi del debitore sia esso: consumatore, professionista o imprenditore (sia in forma individuale che collettiva)

La nuova disciplina non si applica invece allo Stato e agli EE.PP., mentre per le società a partecipazione pubblica si applica l'art.14 del Dlgs 175/2016

Il CCII non si applica altresì alla Grandi Imprese, Gruppi di imprese di rilevante dimensione, banche, assicurazioni, intermediari finanziari e società quotate



Dlgs 139/2015: E' definita «Grande» l'Impresa che nell'ultimo bilancio approvato supera almeno due dei seguenti limiti: 250 dipendenti (metodo U.L.A.), attivo patrimoniale pari a € 20m e Ricavi pari a € 40m

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

L'Art. 2 del CCII propone le definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento

Crisi

Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

Insolvenza

Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti ripetuti o altri fatti esteriori che dimostrino l'incapacità dello stesso a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori

Sovraindebitamento

Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

L'Art. 2 del CCII propone altresì la definizione di «Impresa Minore» che **NON** è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale



E' minore l'impresa che presenta i seguenti requisiti:

Attivo patrimoniale non > € 300.000 nei tre esercizi antecedenti l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Ricavi non > € 200.000 nei tre esercizi antecedenti l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Debiti, anche non scaduti, non > € 500.000 al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

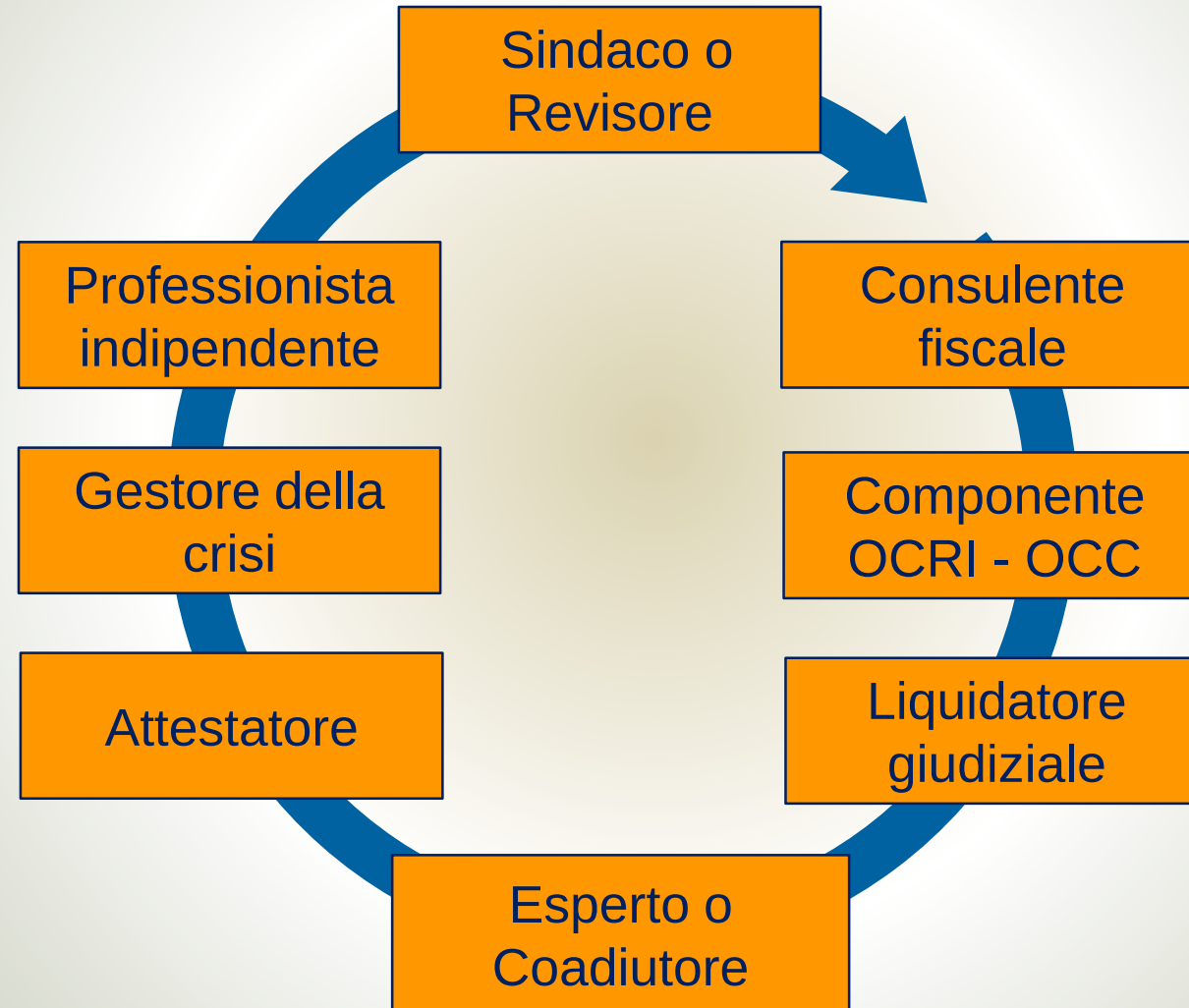
Perimetro di competenza OCRI:

- Imprese individuali e collettive di medie e grandi dimensioni

Perimetro di competenza OCC:

- Imprese minori, imprese agricole, consumatori e Professionisti

COME IL PROFESSIONISTA PUO' INTERVENIRE NELLE PROCEDURE



DL 23/2020 – RINVIO ENTRATA IN VIGORE CODICE CRISI D'IMPRESA

Il rinvio al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore della riforma prevista dal dlgs. 14/2019 non coinvolge l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl di minori dimensioni

Lo slittamento non ha riguardato infatti le norme del Codice della crisi che erano già in vigore al 9 marzo 2020

l'art. 379 del DI 14/2019 aveva fissato il termine ultimo per la nomina del Sindaco/Revisore al 16/12/2019

L'art. 8 del DI 162/2019 (c.d. Milleproroghe) ha posticipato tale adempimento all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019

Lo slittamento ha cambiato gli esercizi di riferimento sui quali valutare il superamento delle nuove soglie

~~2017 - 2018~~

2018 - 2019

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Il Dlgs 14/2019 riforma integralmente la disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza rimodulando gli obblighi di nomina dell'organo di controllo



In particolare nelle Srl dovrà essere obbligatoriamente nominato il Collegio sindacale (anche in forma monocratica) o il Revisore, quando per due anni consecutivi dovesse essere superato uno dei seguenti limiti:



**Attivo di bilancio pari a
€ 4.000.000**



**Ricavi pari a €
4.000.000**



**Dipendenti occupati in
media n. 20**

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

L'obbligo nasce anche se viene superato per 2 anni consecutivi un diverso limite (es. nel 2018 limite dell'attivo, nel 2019 limite dei ricavi)



In caso di omissione, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di un qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese



A regime, l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti dovrà provvedere, entro 30 giorni, alla nomina

L'obbligo di nomina cessa (ma ciò non autorizza la revoca) al mancato superamento di alcun limite per tre anni consecutivi



Unioncamere in una nota di dicembre 2019 ha invitato i Conservatori ad inviare alle società inadempienti una comunicazione per dare loro un termine entro il quale provvedere



OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO



OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Disposizione statutaria attuale
che non impone la modifica

«La nomina dell'organo di controllo
o del revisore avviene nei casi in cui
la legge renda tale nomina
obbligatoria»

o

«la nomina dell'organo di controllo o
del revisore si rende obbligatoria al
superamento dei parametri previsti
dall'art. 2477 c.c.»

Disposizione statutaria attuale
che impone la modifica

«La nomina dell'organo di controllo
o del revisore è obbligatoria al
superamento dei parametri di cui
all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi
previsti dall'art. 2477 c.c.»

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Secondo la ricostruzione che appare prevalente, nello statuto della Srl si può scegliere, riguardo ai controlli, tra una delle seguenti opzioni

Nomina del Sindaco unico (o del Collegio Sindacale) e del Revisore



Il primo opera il controllo di legalità mentre al secondo è affidata la revisione legale

Nomina solamente del Sindaco unico (o del Collegio Sindacale)



All'organo sindacale viene affidata anche la revisione legale e lo stesso deve essere composto solo da revisori

Nomina del solo Revisore con controllo di legalità svolto dai soci



In tali casi l'assetto organizzativo societario non risulterebbe adeguato né conforme alle finalità del CCII se non nelle realtà di minime dimensioni

DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

Sindaco

E' un organo della società, fa parte della sua governance

Partecipa alle assemblee, ai Cda ed ai comitati esecutivi

Deve monitorare la società ogni 90 giorni

Può richiedere la liquidazione giudiziale della società

Deve essere informato dalle banche sulle revoche dei fidi

Denunzia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione

Revisore

E' titolare di un incarico professionale, non è un organo della società

NO

Mero obbligo di controlli contabili periodici

NO

NO

NO

I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14: Il perno sul quale ruota la riforma è rappresentato dall'introduzione delle procedure di composizione assistita della crisi

In tale contesto l'organo di controllo avrà compiti di monitoraggio e segnalazione all'emergere di determinati alert di crisi



Nel tentativo di tamponare l'insorgere della crisi prima che la stessa divenga ingestibile mediante segnalazione agli amministratori

Qualora gli amministratori non dovessero tempestivamente provvedere ad adottare i necessari rimedi



L'organo di controllo dovrà segnalare tale circostanza al nuovo Organismo di Composizione della crisi d'Impresa (OCRI)

I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14: Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari



Segnalano immediatamente agli amministratori l'esistenza di fondati indizi della crisi

La segnalazione deve essere motivata, per iscritto e inviata a mezzo lettera raccomandata o pec

Deve contenere la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni entro il quale



Gli amministratori devono riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese

I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

La reazione degli amministratori



In caso di omessa o inadeguata risposta o di mancata adozione entro 60 gg. delle misure necessarie per superare lo stato di crisi



L'organo di controllo informa senza indugio l'OCRI fornendo ogni elemento utile di valutazione



La tempestiva segnalazione agli amministratori e poi all'OCRI costituisce causa di esonero da responsabilità solidale in capo ai sindaci per le conseguenze derivanti dalle omissioni o azioni successive compiute dagli stessi amministratori.

I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Alcune considerazioni sui primi effetti concreti derivanti dall'introduzione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa



Non vi è dubbio che il nuovo CCII avrà un forte impatto di natura amministrativa e gestionale sulle imprese coinvolte



In un ottica prospettica, dovrà sempre essere disponibile ed aggiornato il budget di cassa con un respiro di almeno sei mesi

Ad esempio, l'organo di controllo dovrà ricevere una situazione contabile aggiornata con cadenza almeno trimestrale



Ciò renderà necessario implementare, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, l'assetto organizzativo delle imprese

OBBLIGO SEGNALEAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Art. 15: Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati:
Agenzia delle entrate, INPS e Agente della Riscossione

hanno l'obbligo di avvisare il debitore a mezzo Pec o raccomandata a/r
che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante previsto
dal Decreto (vedi slide successiva)

se entro 90 giorni dalla ricezione
dell'avviso egli non avrà estinto o
rateizzato l'intero debito

o se non avrà fatto istanza di
composizione assistita della crisi
o di accesso ad altra procedura
di regolazione della crisi

essi ne faranno segnalazione all'OCRI nonché
all'organo di controllo della società

OBBLIGO SEGNALEAZIONE DA CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Art. 15: La scansione temporale per l'avvio delle segnalazioni esterne



Per l'Inps l'obbligo di segnalazione scatta dal 01/09/2021

Per l'Agente della riscossione l'obbligo scatta dal 31/01/2022

Per l'Agenzia delle entrate l'obbligo scatta dal 15/08/2022



La procedura di allerta esterna non scatta se il debitore è titolare di crediti d'imposta o altri crediti verso la PA (risultanti dalla piattaforma telematica) per un importo non inferiore alla metà del suo debito tributario o previdenziale

SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art. 15: Soglie di rilevanza del debito che fanno scattare l'obbligo di segnalazione RISERVATA al debitore (dall'01/09/2021)



Agenzia entrate	
Volume affari anno precedente < € 2 mln.	Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 25.000
Volume affari anno precedente < € 10 mln.	Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 50.000
Volume affari anno precedente > € 10 mln.	Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 100.000
INPS	Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 50% di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque superiore a € 50.000
Agenzia riscossione	Crediti affidati dopo il 01/09/2021 scaduti da oltre 90 giorni superiori, per le imprese individuali, ad € 500.000 e, per le imprese collettive, ad € 1.000.000

SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art.15: Termini per l'invio della comunicazione al debitore

```
graph TD; A[Art.15: Termini per l'invio della comunicazione al debitore] --> B[L'Agenzia entrate invia la comunicazione contestualmente all'avviso bonario relativo all'Iva non pagata]; A --> C[L'Inps invia la comunicazione entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6 mesi]; B --> D[L'Agente della riscossione invia la comunicazione entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie]; C --> D;
```

L'Agenzia entrate invia la comunicazione contestualmente all'avviso bonario relativo all'Iva non pagata

L'Inps invia la comunicazione entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6 mesi

L'Agente della riscossione invia la comunicazione entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie

L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 16: Il nuovo Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI) è costituito presso ciascuna Camera di commercio



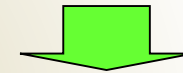
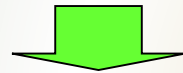
Avrà il compito di ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni alle società e dai creditori pubblici qualificati



L'OCRI dovrà gestire il procedimento di allerta ed assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi

L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'OCRI opererà con un Referente (il Segretario generale della Cciaa) ed il Collegio degli Esperti di volta in volta nominato ex art. 17 del Decreto



Il Collegio di tre Esperti (tutti iscritti all'Albo dei gestori della crisi) verrà scelto su indicazione del Referente con i seguenti criteri

1



uno designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale

2



uno designato dal Presidente della camera di commercio o da un suo delegato, diverso dal referente

3



uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore

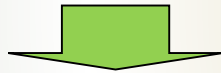
L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'OCRI potrà operare in una duplice veste:
OCRI Consulente o OCRI Mediatore



L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 17: Il collegio di tre esperti, sentito il debitore e verificate le informazioni di cui è in possesso, se ritiene che non sussista la crisi, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute



L'archiviazione viene anche disposta quando l'organo di controllo societario o in mancanza un Professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti d'imposta o di altri crediti verso la P.A. (per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora) che portati in compensazione dei debiti determinano il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 15 del Decreto

L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'art. 356 istituisce l'Albo dei soggetti (anche costituiti in forma associata o societaria) incaricati dall'autorità giudiziaria alle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure

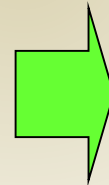


Possono essere iscritti all'Albo	I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1-lettere a), b) e c): Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro
Obbligo di formazione	I soggetti dovranno dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5 lett. b), c) e d) D.M. 202/2014
Primo popolamento dell'Albo	Accederanno all'Albo, in fase di prima iscrizione, i soggetti che al 16/03/2019 avranno maturato almeno quattro incarichi negli ultimi quattro anni quali curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali
Mantenimento dell'iscrizione	Per il mantenimento dell'iscrizione dovrà acquisirsi uno specifico aggiornamento biennale pari ad almeno 40 ore di formazione (D.M. 202/2014)
Requisiti di onorabilità	Non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dall'ordinamento professionale

OBBLIGHI FORMATIVI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

In base all'art. 356 del Codice il Professionista, non iscritto all'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti, che intende ottenere l'iscrizione all'Albo deve dimostrare di aver assolto specifici obblighi formativi

Aver partecipato a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore

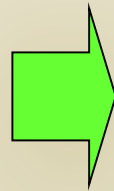


Aver svolto un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi

LE NOVITA' CONTENUTE NEL DECRETO CORRETTIVO

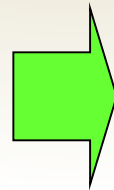
Il Consiglio dei Ministri ha approvato a febbraio 2020 un decreto correttivo con le seguenti principali modifiche

Riduzione dal 30% al 10% della soglia di omesso versamento Iva in relazione al volume d'affari



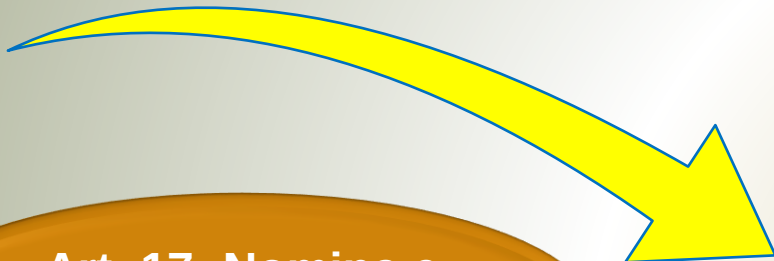
Unificazione per tutti i professionisti del percorso formativo necessario all'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi a 40 ore invece di 200

Riduzione da 4 a 2 degli incarichi necessari per l'accesso automatico all'Albo dei gestori della Crisi



Creazione di due sezioni dell'Albo:
1) Liquidatori e Commissari giudiziali;
2) Tutti gli altri Professionisti.

L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA



Art. 17: Nomina e
composizione del
collegio



Le designazioni di CCIAA e Tribunale devono pervenire **entro tre giorni** dalla richiesta, in mancanza il Referente procede autonomamente alla designazione in via sostitutiva



Il Referente cura che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale



I Professionisti designati devono rendere **entro il giorno successivo** alla nomina l'attestazione della propria indipendenza, in caso di rinuncia o decadenza, il Referente procede alla sostituzione

Quando il Referente verifica che si tratta di impresa minore, convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio

L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 18: Procedura di audizione del debitore

1

- Entro quindici giorni dalla ricezione della segnalazione, l'OCRI convoca dinanzi al collegio degli esperti il debitore e, ove presente, l'organo di controllo

2

- Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto dei dati e informazioni assunte, quando ritiene che la crisi non sussiste, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute

3

- Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario o un Professionista indipendente attesta l'esistenza di crediti d'imposta o verso la P.A. che riduce il debito sotto la soglia di rilevanza

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa

Il termine è prorogabile di tre mesi in caso di positivi riscontri delle trattative



Il collegio acquisisce nel più breve tempo possibile una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa

Il debitore dovrà anche fornire al collegio un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali con indicazione delle eventuali cause di prelazione



Se il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo

Il collegio degli esperti procede ad attestare la veridicità dei dati aziendali su apposita richiesta del debitore

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

L'eventuale accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'OCRI e non è ostensibile a soggetti diversi dai sottoscrittori

L'accordo può essere iscritto presso il Registro delle Imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati



Il debitore può chiedere al Tribunale le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso

La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata sino a sei mesi



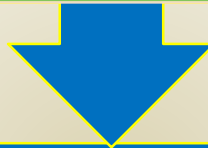
La proroga delle misure è condizionata dal compimento di progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo

La proroga sarà comunque consentita soltanto in presenza di apposita attestazione dell'esistenza delle condizioni di cui sopra resa dal collegio degli esperti

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Durante il procedimento di composizione assistita e fino alla sua conclusione il debitore può chiedere al giudice competente il differimento di taluni obblighi

Trattasi degli obblighi in capo agli amministratori ovvero ai sindaci di convocare l'assemblea in presenza di perdite che riducano il capitale di oltre 1/3



Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori

La revoca scatterà anche in caso di segnalazione al Tribunale, da parte del collegio degli esperti, di impossibilità del raggiungimento di una soluzione concordata della crisi



Se allo scadere del termine di sei mesi non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi

Il collegio degli esperti invita il debitore a presentare entro 30 giorni domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo

LA GESTIONE DELL'IMPRESA NEL NUOVO ART. 2086 C.C.

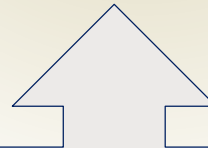
L'Art. 375 del Decreto ha radicalmente modificato l'art. 2086 codice civile che adesso è titolato: «Gestione dell'impresa»

L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato



alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale

L'imprenditore dovrà attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale



E' chiaro che viene introdotta una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore diverso da quello individuale (quindi anche società di persone) con il concreto rischio della applicazione del reato di «bancarotta semplice» ex art. 330, comma 1 – lett. B) del CCII per non aver tempestivamente intrapreso una procedura di allerta prevista dalla legge

I NUOVI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

L'art. 378 introduce nuovi obblighi per gli amministratori evidenziando la loro responsabilità nella conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

Art.
2394 c.c.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti

Su questa base si riempie di nuovi contenuti la posizione di garanzia tradizionalmente riconosciuta in capo agli amministratori non esecutivi (parimenti responsabili)

Art. 40 C.P.: «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»

Art.
2392 c.c.

«Gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose»

I NUOVI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

(Art. 378) Quando è accertata la responsabilità degli amministratori il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra

il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o è stata aperta la procedura



e quello determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.

Ferma restando a carico degli amministratori la possibilità di provare (onere della prova a loro carico) che il danno sia determinabile in maniera diversa

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancono le scritture contabili o le stesse si dimostrano sostanzialmente inattendibili



Il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati dal curatore o liquidatore nella procedura

SCRITTURE CONTABILI INATTENDIBILI

Alcuni esempi di indizi di una contabilità inattendibile (Dpr n. 570/96)

Cassa negativa («anche per un solo giorno» Cassazione 27045/2017)

Omessa annotazione dei versamenti/prelevamenti operati dall'imprenditore

Rimanenze fisiche che divergono in misura rilevante da quelle contabili (+/- 10%)

Mancata rilevazione delle rimanenze di magazzino per categorie omogenee

Mancata annotazione dei criteri adottati per quantificare le rimanenze

Disponibilità liquide non indicate con separazione dei singoli c/c bancari o postali

Omessa indicazione dei singoli debitori e creditori (esclusi i dipendenti)

Utilizzo di beni strumentali non iscritti a libro cespiti per oltre il 10% di quelli complessivi

Impiego di lavoratori dipendenti in nero per oltre il 10% di quelli complessivi

INDICATORI DELLA CRISI

Il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI



Il procedimento si accende con l'emersione di indicatori di crisi che rilevano squilibri di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria

Art. 13: Gli squilibri sono rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza dell'adeguatezza dei mezzi propri (Patrimonio Netto) rispetto a quelli di terzi (Debiti) nonché della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi



Sono significativi gli indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare



Costituiscono altresì indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24

INDICATORI DELLA CRISI

Art. 24: indicatori di crisi per ritardi nei pagamenti reiterati e significativi



Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

Ai fini dell'applicazione delle misure premiali, l'iniziativa del debitore non è tempestiva se proposta dopo tre mesi dall'emersione di un indicatore

Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare complessivo superiore a quello dei debiti non scaduti

La proposta è intempestiva anche se promossa tre mesi dopo l'approvazione del bilancio in cui sono superati gli indici elaborati dal Cndcec o dal professionista indipendente

La tempestività dell'iniziativa, su richiesta del debitore, può essere attestata dal Presidente del collegio degli esperti

INDICATORI DELLA CRISI

Art. 25: Misure premiali per l'imprenditore che denuncia tempestivamente l'insorgere della crisi



Durante la procedura di composizione assistita gli interessi sui debiti tributari sono ridotti al tasso legale (oggi 0,8%)

Le sanzioni tributarie sono ridotte al minimo se il loro pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza

Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà

La proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella ordinaria

7 indicatori di crisi

```
graph TD; A[7 indicatori di crisi] --> B[Il primo indicatore di crisi è dato dal patrimonio netto negativo o al di sotto dei limiti di legge, che imporrà l'immediata ricapitalizzazione della società]; B --> C[Se il patrimonio netto risulta positivo si passa al calcolo del Dscr – Debt service coverage ratio]; C --> D[Il secondo indicatore è dato dal rapporto (> 1) tra flussi di cassa attesi nei sei mesi successivi e debiti da coprire nello stesso arco temporale budget di cassa]; D --> E[Nella prassi si individua in > 1,2 il valore dell'indice Dscr da ritenersi «tranquillizzante» in considerazione della volatilità intrinseca delle previsioni];
```

1

Il primo indicatore di crisi è dato dal **patrimonio netto negativo** o al di sotto dei limiti di legge, che imporrà l'immediata ricapitalizzazione della società

Se il patrimonio netto risulta positivo si passa al calcolo del Dscr – *Debt service coverage ratio*

2

Il secondo indicatore è dato dal rapporto (> 1) tra **flussi di cassa** attesi nei sei mesi successivi e debiti da coprire nello stesso arco temporale (*budget di cassa*)

Nella prassi si individua in $> 1,2$ il valore dell'indice Dscr da ritenersi «tranquillizzante» in considerazione della volatilità intrinseca delle previsioni

INDICATORI DELLA CRISI

Esempio
Budget di
Cassa

		PERIODO DI OSSERVAZIONE RIFORMA CRISI D'IMPRESA						
		1	2	3	4	5	6	7
	marzo 2019	aprile 2019	maggio 2019	giugno 2019	luglio 2019	agosto 2019	settembre 2019	ottobre 2019
Saldo Cassa e Banca Iniziale	12.000	22.000	5.000	- 28.000	- 5.000	- 36.000	- 14.300	- 1.900
Incessi da clienti	50.000	20.000	60.000	45.000	50.000	55.000	45.000	60.000
Altri incassi (es. contributi)	3.000	-	-	6.000	-	-	2.000	-
Totale Entrate attività operativa (A)	53.000	20.000	60.000	51.000	50.000	55.000	47.000	60.000
Pagamenti fornitori per acquisti	35.000	35.000	40.000	24.000	32.000	26.000	21.000	34.000
Pagamenti fornitori per servizi	8.000	2.000	-	4.000	2.000	5.300	7.600	4.000
Pagamenti costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri pagamenti	-	-	11.000	-	5.000	-	-	-
Totale Uscite attività operativa	43.000	37.000	51.000	28.000	39.000	31.300	28.600	38.000
Flusso attività operativa	10.000	- 17.000	9.000	23.000	11.000	23.700	18.400	22.000
Investimenti	-	-	50.000	-	67.000	-	6.000	-
Pagamento rate mutui passivi	-	-	40.000	-	-	-	-	-
Pagamento interessi passivi	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-
Totale Uscite (B)	43.000	37.000	143.000	28.000	106.000	33.300	34.600	38.000
Flusso finanziario (A)-(B)	10.000	- 17.000	- 83.000	23.000	- 56.000	21.700	12.400	22.000
1 Saldo Banche	22.000	5.000	- 78.000	- 5.000	- 61.000	- 14.300	- 1.900	20.100
2 Possibilità di utilizzo affidamenti bancari	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1+2 Fabbisogno finanziario	-	-	- 38.000	-	- 21.000	-	-	-
LEVE di INTERVENTO								
+ Finanziamento/Versamento soci	-	-	20.000	-	-	-	-	-
+ Incremento indebitamento finanziario	-	-	30.000	-	-	-	-	-
+ Cessione di attività	-	-	-	-	25.000	-	-	-
Totale entrate programmate	-	-	50.000	-	25.000	-	-	-
+ Revisione budget								
- Moratoria scadenze pagamenti								
+ Anticipo incassi crediti								
Sostenibilità	-	-	12.000	-	4.000	-	-	-

Nel momento in cui il debito dovesse rivelarsi insostenibile esistono tre soluzioni:

- 1) Accensione nuove linee di credito bancarie;*
- 2) Cessione di asset aziendali;*
- 3) Apporti dai soci*

Solo se i primi 2 indicatori non scattano, si esaminano gli indici di settore (diversificati per settore di attività) che dovranno essere considerati congiuntamente nel senso che la crisi si presume al superamento di tutti i cinque indicatori



Il superamento delle soglie stabilite per i vari indici fornisce la ragionevole presunzione che l'azienda sia entrata in crisi

ma non implica alcun automatismo dovendosi valutare unitariamente le specificità aziendali e le prospettive gestionali

L'analisi deve essere condotta sia sul bilancio approvato (il primo sarà il bilancio 2019) che sui bilanci trimestrali intermedi, da costruirsi secondo i principi dell'OIC 30

I cinque indicatori di crisi da monitorare congiuntamente



3

Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)

4

Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti complessivi)

5

Ritorno liquido dell'attivo (cash flow/attivo)

6

Liquidità (attività a breve/passività a breve)

7

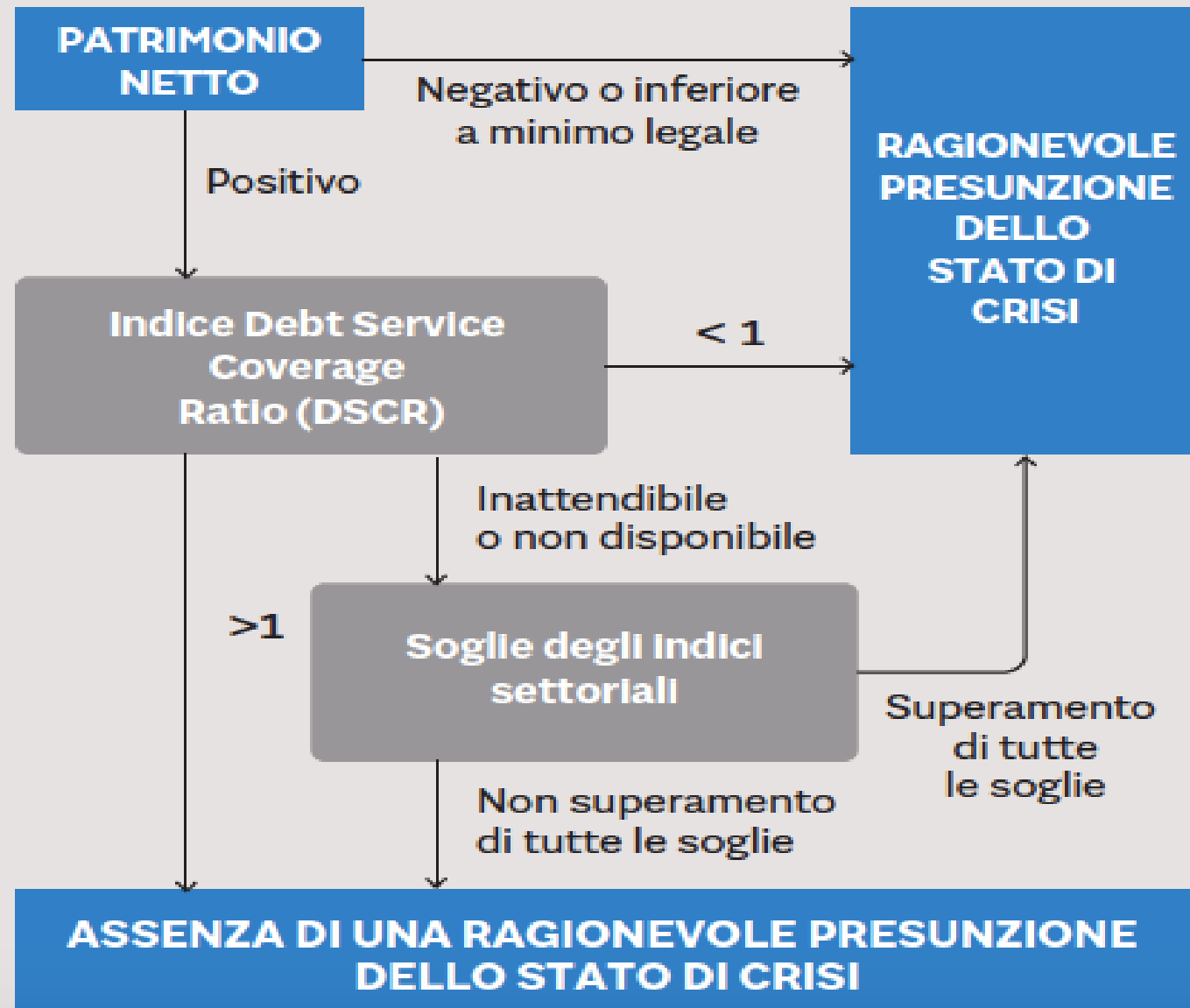
Indebitamento previdenziale e tributario (debiti prev.trib./attivo)

I cinque indicatori di crisi da monitorare congiuntamente

SETTORE	ONERI FINANZIARI / RICAVI	PATRIMONIO NETTO / MEZZI TERZI	ATTIVO A BREVE / PASSIVO A BREVE	CASHFLOW / ATTIVO	DEB. TRIB. PREV / ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione (C) Manifattura (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli (G46) Comm ingrosso (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio al dettaglio (I56) Bar ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5%	4,2%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese B2B	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

Grafico 3 - Il quadro degli indicatori nell'accertamento dello stato di crisi

SISTEMA DEGLI INDICI DI CUI ALLA DELEGA ART. 13. C. 2 (PARTE 1)



ALTRI INDICATORI DELLO STATO DI CRISI (PARTE 2)

Ritardi nel pagamenti
reiterati e significativi
(art. 13, c.1; art. 24)

Assenza
delle prospettive
di continuità
per l'esercizio
in corso per cause
diverse da probabili
insolvenze
(art. 13, c.1)

L'impresa che non ritenga adeguati gli indici elaborati a motivo delle proprie peculiari caratteristiche ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici sostitutivi idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi

Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e tale attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante

La dichiarazione, attestata in conformità all'art. 13-3^a comma, 2^a periodo, produce effetti per l'esercizio successivo

Come si dovrà comportare chi non è tenuto alla nota integrativa (Micro imprese, Società di persone e Ditte individuali) ?

CONSIDERAZIONI FINALI SUI POSSIBILI SCENARI FUTURI

I rischi che potrebbero nascondersi dietro la riforma - 1



Centralità del bilancio di esercizio	Alla base delle nuove disposizioni vi sono sempre i bilanci di esercizio, per cui diventa fondamentale la prudenza e la precisione nelle valutazioni
Punti di debolezza sul fronte dei ricavi	Una valutazione o una quantificazione delle rimanenze non aderenti alla realtà finirebbe per distorcere la veridicità di taluni indici di bilancio
Punti di debolezza sul fronte dell'attivo	E' piuttosto diffusa la prassi di una generosa capitalizzazione delle spese pluriennali o di costi interni tramite imputazione alla voce A.4 dei ricavi
Punti di debolezza sul fronte delle immobilizzazioni	Applicando specifiche leggi che si sono succedute nel tempo, sono state rivalutate immobilizzazioni al fine di utilizzare la riserva a copertura perdite
Punti di debolezza sul fronte degli accantonamenti	Non sempre viene operato l'accantonamento al fondo svalutazione crediti o ai fondi rischi ed oneri per non appesantire il conto economico
Punti di debolezza sul fronte della fiscalità differita	Talvolta l'iscrizione delle imposte differite attive (componente positiva di reddito) è basata più sulla speranza che sulla certezza del loro recupero

CONSIDERAZIONI FINALI SUI POSSIBILI SCENARI FUTURI

I rischi che potrebbero nascondersi dietro la riforma - 2



L'emersione di falsi positivi e negativi	Una indiscriminata applicazione degli indici potrebbe far accendere segnali di crisi in aziende sane ovvero non segnalare dinamiche aziendali già in crisi conclamata
Ruolo effettivo degli OCRI	Ci si augura che non diventino dei passacarte tra l'organo di controllo e i PM, ma aiutino concretamente le imprese nel tentativo di uscire dalla crisi
Confidenzialità della procedura	Appare fondamentale per non mettere in pericolo la continuità dei contratti in corso e non allarmare il sistema bancario e sindacale
Gioco di squadra tra i professionisti	Sarebbe triste constatare che i circa 150.000 nuovi incarichi vengano in larga parte acquisiti dalle grandi società di revisione con tariffe ridotte che soltanto loro possono permettersi
Rischi di frammentazione delle imprese	E' probabile che le piccole Srl, per sfuggire ai nuovi obblighi ed evitare i controlli, modificheranno il proprio modello societario in società di persone con ricadute pesanti sul tessuto economico
Il nuovo sistema di allerta incrementa i costi della procedura	I compensi degli esperti dell'OCRI sono soddisfatti in prededuzione nel caso di successiva procedura concorsuale e ciò aumenta il rischio di diminuzione delle risorse per la soddisfazione dei creditori

